

**IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE**

riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:

Stefano Cardinali	presidente
Vittorio Carlomagno	giudice
Claudio Tedeschi	giudice – delegato - relatore

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 7 giugno 2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento di omologa di accordi di ristrutturazione ex art. 57 d. l.vo 12.01.2019 n. 14 (in seguito: CCII) promosso da:

[REDACTED] s.r.l. in liquidazione' in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede legale in Roma, in [REDACTED] n. 48, C.F. [REDACTED], 5 rappresentata e difesa in forza di procura in atti dagli avv.ti [REDACTED] e [REDACTED];

e sulla domanda di opposizione all'omologa presentata da.

'Agenzia delle Entrate' . D.P. III di Roma' in persona del suo direttore p.t., rappresentata e difesa ex lege dall'avvocatura distrettuale dello Stato;:

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE**1.**Con ricorso depositato il 29.12.2022, '[REDACTED] s.r.l. in liquidazione', in seguito anche '*ricorrente*', premesso:

- di essere la '*holding di un gruppo di società*' operante nel campo immobiliare;
- di essere assoggettabile a liquidazione giudiziale poiché non annoverabile tra le '*imprese minori*' ex art. 2 comma 1 lett. d) CCII)
- di versare in condizione di crisi, determinata principalmente dall'insuccesso di iniziative intraprese da società partecipate e dalla impossibilità di riscossione di propri crediti;
- che al 31.10.2022 la debitoria a proprio carico era pari ad euro 123.553.330,00 e, di essi, euro 91.327.786,00 nei confronti dell'erario di cui euro 91.023.647,00 aventi ad oggetto '*tributi rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 63' CCII*;
- che con atto del 21.12.2022 '[REDACTED] s.r.l.' aveva formalizzato l'impegno di mettere a disposizione, a titolo di finanzia esterna, l'importo di euro 5.350.000,00 da devolvere al soddisfo dei creditori aderenti ed estranei a redigendo accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII condizionato all'intervento di omologa giudiziale definitiva entro il 30.09.2023 e con conseguente erogazione della provvista nei successivi dieci giorni;
- che per la realizzazione di detto accordo aveva predisposto '*piano industriale e finanziario*' prevedente la devoluzione ai creditori, in essi compreso quello erariale, della somma derivante dal detto finanziamento oltre che l'impiego, per i medesimi fini, di propri crediti tributari e degli '*altri attivi recuperabili*';
- che in data 28.12.2022 con scrittura privata autenticata a rogito notaio [REDACTED], rep. n. 4600, era stato stipulato l' '*accordo di ristrutturazione*', inviato per la pubblicazione al registro delle imprese il 29.12.2022, interessante i creditori: '[REDACTED] s.r.l. in liquidazione', '[REDACTED] s.r.l. in liquidazione', '[REDACTED] s.r.l. in liquidazione', '[REDACTED] s.r.l.', '[REDACTED] s.r.l.', '[REDACTED] s.p.a.', '[REDACTED] s.r.l. in liquidazione', '[REDACTED] s.r.l. in liquidazione', '[REDACTED] s.r.l.' e prevedente, in sintesi, la rinuncia di costoro ai propri crediti sospensivamente condizionata all'intervento di omologa definitiva entro il 30 settembre 2023;
- -che, a *latere*, essa proponente aveva sottoscritto ulteriori accordi, sospensivamente condizionati all'adesione da parte di 'Agenzia delle Entrate' e di 'Agenzia delle Entrate



2

- Riscossione' alla proposta presentata ai sensi dell'art. 63 CCII, eventualmente anche a seguito di intervento giudiziale ex art. 63 cit. comma 2 bis e di omologa definitiva entro il 30 settembre 2023, interessante i creditori: [REDACTED] Luca; [REDACTED] Maria Luisa, '[REDACTED] s.p.a.' e prevedente rinuncia ai propri crediti;
- che il 28 dicembre 2022 aveva trasmesso a mezzo pec ad 'Agenzia delle Entrate' e ad 'Agenzia delle Entrate – Riscossione' proposta di definizione ex art. 63 CCII prevedente; quanto ad 'Agenzia delle Entrate', a saldo e stralcio del debito tributario già determinato in euro 91.023.647,00 al netto dell'importo di euro 596.604,00 relativo ad IVA dedotta in compensazione e di eventuali ulteriori sopravvenienze passive, il versamento della cifra di euro 3.482.000,00 entro dieci giorni dalla definitività dell'omologazione dell'accordo; quanto ad 'Agenzia delle Entrate – Riscossione' la corresponsione dell'importo di euro 233.000,00 entro dieci giorni dalla definitività dell'omologazione dell'accordo;
 - che il ricorso era stato corredato di asseverazione a firma del dott. [REDACTED] [REDACTED] attestante la veridicità dei dati aziendali, la fattibilità del piano, l'idoneità dell'accordo e del piano ad esso accedente a consentire il pagamento dei creditori non aderenti nel termine previsto dall'art. 57 comma 3 CCII, il coinvolgimento del 96% dei debiti complessivamente a proprio onere e la preferibilità del trattamento proposto per i crediti erariali rispetto alla alternativa liquidatoria;
 - che per conseguire la giudiziale omologa aveva depositato la documentazione prevista dall'articolo 39 CCII;

ha conclusivamente chiesto la giudiziale omologa, ai sensi dell'articolo 48 CCII, de *'l'Accordo di Ristrutturazione dei debiti sottoscritto ... in data 28 dicembre 2022 con i rispettivi creditori, corredato della proposta ex art. 63 CCI inviata all'Agenzia delle Entrate e all'Agente della Riscossione nonché degli accordi ancillari allegati all'Accordo di Ristrutturazione 'anche avvalendosi delle prerogative attribuite dall'art. 63 comma 2.bis CCI'* instando ai sensi dell'articolo 54 CCII per l'applicazione delle misure protettive stante anche la pendenza di procedimento per l'apertura di liquidazione giudiziale promosso da 'Agenzia delle Entrate – Riscossione'.

1.a

Il giudice designato della trattazione del procedimento con decreto del 18.01.2023 ed ai sensi dell'art. 54 comma 2 CCII ha confermato per la durata di quattro mesi dalla pubblicazione della relativa istanza nel registro delle imprese le misure protettive che, su richieste della proponente, sono state oggetto di successive proroghe rese con decreto del tribunale del 10.05.2023 e del 28.06.2023.

1.b

Con altro ricorso depositato il 29.03.2023 '[REDACTED] s.r.l. in liquidazione' ha presentato ulteriore richiesta di omologa del medesimo accordo di ristrutturazione oggetto della precedente analoga istanza depositata il 29.12.2022 e ciò , come testualmente riportato, per il caso in cui *'il Tribunale di Roma intenda aderire all'orientamento giurisprudenziale ... secondo il quale la richiesta di omologazione di accordo di ristrutturazione che comporti la necessità di esercitare il c.d. cram down ai sensi dell'art. 63, comma 2 bis, CCI, possa essere formulata soltanto dopo che le Agenzie Fiscali abbiano già respinto la proposta di transazione fiscale o abbiano lasciato inutilmente spirare, senza esprimersi, il termine di giorni novanta previsto dall'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 63 del Codice della Crisi'*.

1.c

Con atto depositato il 29.04.2023 'Agenzia delle Entrate' ha presentato opposizione alla richiesta di omologa della proponente, premettendo che il 19.04.2023 aveva formalizzato la propria mancata adesione alla richiesta di *'transazione fiscale'* e deducendo, quali ragioni oppostive, la *'inesistenza giuridica dell'accordo che si chiede di omologare. Nullità.*

2

Firmato Da: CARDINALI STEFANO Emesso Da: ARUBAPEEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 3826416029865172a22863b1c6ae5309
 Firmato Da: TEDESCHI CLAUDIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 55c93d091809a814
 Firmato Da: ZITO GIUSEPPE FABRIZIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 390346867c146800



3

Mancanza di causa. Irrisorieta' della percentuale offerta' e sollecitando, anche in forza di pronunciamenti del giudice unionale, il *'vaglio sul comportamento dell'impresa ai fini della meritevolezza dell'omologa'*.

Con memoria depositata il 29.05.2023 la proponente ha contestato e chiesto il rigetto dell'opposizione all'omologa.

1.d

Il tribunale con decreto del 3 maggio 2023 ed ai sensi dell'art. 48 comma 4 CCII ha disposto la comparizione delle parti ed ha quindi riservato la decisione all'udienza del 7 giugno 2023.

2.

Con ricorso depositato il 28.10.2022 'Agenzia delle Entrate -Riscossione' ha chiesto l'apertura di liquidazione giudiziale nei confronti di [REDACTED] s.r.l. in liquidazione'.

Alla prima udienza, tenutasi il 9.01.2023, la società convenuta, precedentemente costituita con comparsa depositata il 3.01.2023, ha dato atto dell'intervenuta presentazione di omologa di accordo di ristrutturazione e il procedimento -che ha registrato altre comparizione delle parti alle successive udienza del 13.03.2023 e del 15.05.2023- è stato riservato al collegio per la decisione.

3.

Esaminati gli atti e sentito il giudice designato per la trattazione, osserva preliminarmente il tribunale che il ricorso depositato il 29.12.2022 risulta corredato della documentazione prescritta dall'art. 39 comma 1 CCII richiamata dal successivo art. 57.

3.a

Avendo l'impresa proponente la propria sede legale in Roma, come comprovato dalla visura camerale versata in atti, sussiste la competenza di questo tribunale ai sensi dell'art. 27 commi 2 e 3 CCII; risulta, poi riscontrabile la condizione di insolvenza in cui versa la proponente, comprovata, in considerazione della sua condizione di liquidazione (avviata con delibera assembleare del 9.06.2022 iscritta nel registro delle imprese il successivo 13.07.2022, secondo quanto risultante dalla già richiamata visura camerale) dalla inidoneità delle proprie risorse attive a definire le passività per il cui convenzionale componimento in misura inferiore al corrispondente valore nominale nell'ipotesi di accordo presentata aveva prospettato il necessario intervento di risorse finanziarie esterne.

3.b

Dal *'piano ex art. 57 del Codice della Crisi'* prodotto in atti -il cui contenuto rispetta le prescrizioni dettate dall'indicata norma- si rileva, ad onere della proponente, una debitoria di complessivi euro 123.553.330 di cui euro 122.623.361 riferibili a creditori aderenti all'accordo ragguagliati al 99,2% della debitoria totale ed euro 929,970 in titolarità a creditori ad esso estranei dei quali, pertanto, nel rispetto della previsione dell'art. 57 comma 3 CCII sarebbe dovuto intervenire il saldo integrale nei tempi stabiliti; era in esso, poi, riportato che le passività aventi causale tributaria suscettive di definizione con lo strumento ex art. 63 comma 1 CCII corrispondevano al 73,7% del debito complessivo; il passivo di piano si incrementava di euro 630.948 -al lordo degli oneri previdenziali- per i compensi in favore degli advisors legale, finanziario, fiscale e per l'attestatore e di euro 120.000,00 per *'spese di piano'*, in esse incluse il compenso mensile per l'amministratore unico e per il sindaco unico, gli esborsi per *'consulenze varie e oneri diversi di gestione'*, per l'emolumento per il commissario giudiziale in caso di sua designazione da parte del tribunale e per interessi legali sui crediti privilegiati; l'attivo di piano era costituito dall'elargizione di euro 5.350.000 promessi in via condizionale da [REDACTED] s.r.l.' e avrebbe dovuto condurre al pagamento: degli oneri in prededuzione entro sessanta giorni dall'omologa; dei creditori non aderenti entro centoventi giorni dall'omologa; come da accordo e secondo quanto previsto nell'istanza ex art. 63 CCII entro tre mesi dall'omologa quanto alla debitoria ad essa riferibile;

3



4

il piano, in conformità al ricorso il cui contenuto è stato dinanzi riassuntivamente riportato, rende analitica indicazione dei creditori già aderenti all'accordo.

4.

Ciò posto, osserva, il collegio, in punto di fatto che, come evidenziato al superiore punto 1, il ricorso introduttivo del presente procedimento unitario è stato depositato il 29 dicembre 2022 mentre il precedente 28 dicembre 2022 la proponente aveva trasmesso a mezzo pec ad 'Agenzia delle Entrate' e ad 'Agenzia delle Entrate – Riscossione' proposta di definizione del proprio debito ex art. 63 CCII rientrante nel contesto degli accordi di cui postulava giudiziale omologa, prefigurando e da subito sollecitando, in caso di diniego dell'ente creditore, l'intervento giudiziale sostitutivo ai sensi del comma 2 bis dell'art. 63 CCII.

Pertanto, alla data di presentazione del ricorso per l'omologa ex art. 48 comma 4 CCII non era decorso il termine di novanta giorni entro il quale sarebbe dovuta intervenire l'adesione alla proposta di transazione dei crediti fiscali e previdenziali da parte dei direttori degli uffici indicati nell'art. 63 comma 2 CCII e, quindi, non si era perfezionato alcun accordo con gli enti erariali, né si era realizzata la fattispecie di silenzio diniego sulla proposta di transazione avanzata dal debitore configurata dai commi 2 e 2bis dell'art. 63 CCII.

Come già sostenuto in altri provvedimenti di questo tribunale intervenuti in situazioni analoghe a quella ricorrente nel caso di specie, va osservato che, in continuità con la previgente disciplina (art. 182 ter comma quinto l. fall.), il nuovo CCII prevede che: il debitore possa proporre la transazione fiscale e contributiva, per il pagamento, anche parziale o dilazionato, dei tributi e relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali e/o dei contributi amministrati dagli enti gestori delle forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e relativi accessori, "nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 57, 60 e 61" (art. 63 comma 1); la proposta di transazione debba essere depositata presso gli uffici indicati all'art. 88 comma 3 CCII (l'ufficio del competente agente della riscossione, l'ufficio fiscale e l'ufficio previdenziale territorialmente competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore) unitamente alla documentazione di cui agli artt. 57, 60 e 61, dunque unitamente al piano, ai documenti di cui all'art. 39 ed alla relazione attestativa (art. 63 comma 2); l'adesione alla proposta sia espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del direttore dell'ufficio interessato (art. 63 comma 2).

Il comma 2 bis dell'art. 63 CCII stabilisce che il tribunale omologhi gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli artt. 57 comma 1 (60% dell'ammontare complessivo dei crediti) e 60 comma 1 (30%) e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione attestativa, la proposta di soddisfacimento dei crediti tributari e previdenziali sia più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, di talché il positivo giudizio di *cram down* da parte del tribunale assurge ad assenso sostitutivo sia ai fini della conclusione dell'accordo transattivo sia ai fini del raggiungimento dei quorum previsti dagli artt. 57 comma 1 e 60 comma 1.

Dalla lettura coordinata degli artt. 48 comma 4, 57 e 63 commi 1, 2 e 2bis CCII si evince che la formulazione della proposta transattiva pertiene alla fase delle trattative che precedono la stipula degli accordi di ristrutturazione e che la domanda di omologa di detti accordi possa essere presentata solo dopo che sia intervenuta l'adesione da parte dei competenti uffici alla proposta transattiva o sia stato manifestato dagli stessi uffici il diniego alla proposta o sia decorso il termine di novanta giorni dalla presentazione della proposta senza che i competenti uffici abbiano manifestato la loro volontà adesiva o non adesiva, potendo in questi ultimi due casi esplicitarsi il giudizio di *cram down* da parte del tribunale.

4

Firmato Da: CARDINALI STEFANO Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 382641602986572a22863fbc6ae5309
Firmato Da: TEDESCHI CLAUDIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 55c93d091809a814
Firmato Da: ZITO GIUSEPPE FABRIZIO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 39034b867c14b800



Tale giudizio non potrebbe essere effettuato quando è ancora pendente il termine entro il quale l'amministrazione fiscale e gli enti previdenziali devono esprimere la loro adesione o il loro diniego alla proposta, potendo verificarsi in tal caso un conflitto non risolubile tra antinomiche determinazioni.

Si pensi all'ipotesi in cui il tribunale ritenga non conveniente la proposta transattiva e successivamente, ma nel termine di cui all'art. 63 comma 2 ultimo periodo CCII, gli uffici competenti aderiscano invece alla proposta.

Invero, è proprio la fattispecie di formazione del silenzio rifiuto congegnata dai commi 2 e 2bis dell'art. 63 CCII ad imporre che il giudizio di *cram down* debba essere effettuato solo dopo il decorso di detto termine e che quindi alla data di deposito della domanda di omologa tale termine debba essere interamente decorso, non potendo ipotizzarsi che si adisca il tribunale per ottenere una pronuncia che sostituisca un atto non ancora compiuto e che potrebbe ancora compiersi.

Sotto concorrente prospettiva motiva, che trova il proprio immediato referente nel dato normativo di disciplina, deve poi osservarsi che ai sensi dell'art. 63 comma 1 CCII la proposta di definizione del debito tributario e previdenziale deve essere trasmessa alla relativa autorità pubblica creditrice *'nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione'*, venendosi, quindi, ad inserire nel contesto di una fattispecie procedimentale complessa, alla quale pertengono anche le trattative intavolate con gli altri creditori aderenti, necessariamente prodromica al relativo perfezionamento che interviene in corrispondenza della conclusione degli accordi e che, per quel che concerne il creditore erariale o previdenziale, può estrinsecarsi con un espresso accoglimento o rifiuto della propria domanda o, in alternativa, il decorso di novanta giorni dall'invio della richiesta in difetto di riscontro alcuno.

La proposizione della domanda di omologa, ex art. 48 comma 4 CCII che, ha ad oggetto gli *'accordi di ristrutturazione'* presuppone, pertanto, che al momento dell'avvio del relativo procedimento l'intesa con il ceto creditorio, quanto agli aderenti ovvero soggetti ad essi equiparabili perché non soddisfatti integralmente, si sia completamente perfezionata e, pertanto, quanto al creditore erariale o previdenziale, sia già intervenuta adesione o reiezione della domanda presentata ai sensi dell'art. 63 bis CCII ovvero siano trascorsi novanta giorni dal suo inoltro senza riposta alcuna.

Il rispetto di tale presupposto è necessario affinché i creditori nei trenta giorni successivi all'iscrizione nel registro delle imprese della domanda di omologa possano presentare opposizione, onere, questo, che di certo non può predicarsi laddove, come nel caso di specie, sia stata chiesta la giudiziale omologa di accordi carenti del presupposto del preventivo perfezionamento nel rispetto delle forme tipiche all'uopo stabilite

Alla stregua di tali rilievi deve, pertanto, escludersi che l'intervenuta espressa manifestazione, da parte di 'Agenzia delle Entrate' con atto del 19.04.2023 –richiamato nel proprio atto di opposizione- di diniego alla richiesta presentata ai sensi dell'art. 63 CCII possa in alcun intervenire a sanare il pregresso vizio che *ab origine* inficia la domanda di omologa.

Né, poi, potrebbe pervenirsi a differenti esiti interpretativi predicativi dell'ammissibilità dello scrutinio della domanda di omologa anche prima del perfezionamento della definizione del rapporto con il creditore pubblico ai sensi dell'art. 63 CCII perché, come sostenuto dalla proponente, altrimenti opinando verrebbe ad essere preclusa la possibilità di ricorso allo strumento alternativo ex art. 57 CCII nel caso di pendenza di procedura per l'apertura di liquidazione giudiziale anche laddove introitato con le forme del concordato preventivo ex art. 44 CCII, stante l'inconciliabilità delle relative tempistiche.

Deve ritenersi onere dell'imprenditore che versa in condizione di crisi –e ciò anche in forza dei meccanismi e dei sistemi all'uopo previsti dagli artt. 25 octies e ss. CCII e in forza di adeguata strutturazione del proprio apparato imprenditoriale secondo quanto stabilito



6

dall'art. 2086 cod. civ.- immediatamente attivarsi per percepire i relativi sintomi premonitori e dare avvio a quanto necessario per porvi rimedio, intraprendendo i percorsi utilmente e legittimamente percorribili e adeguandosi alle relative discipline poiché funzionali alla tutela degli interessi di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti, dovendosi comunque escludere che le procedure alternative possano configurarsi, in assoluto, quale utile rimedio impediente l'apertura della liquidazione giudiziale qualora sia già stato dato avvio al relativo procedimento.

4.a

In forza di tali considerazioni motivate e considerato che al momento di presentazione del ricorso l'accordo risulta essersi perfezionato con titolari di crediti ragguagliati ad un valore inferiore al 60% richiesto dal comma 1 dell'art. 57 CCII –atteso che, come esplicitato al superiore punto 3.b la debitoria erariale si rapporta al 73,7% del debito complessivo- deve intervenire declaratoria di inammissibilità

5.

Analoga sorte reiettiva, per differenti aspetti motivazionali, interviene quanto all'ulteriore ricorso depositato dalla proponente il 29.03.2023 di cui punto 1.b.

Come riportato al punto 2 della narrativa che precede, con ricorso depositato il 28.10.2022 'Agenzia delle Entrate –Riscossione' ha chiesto l'apertura di liquidazione giudiziale nei confronti di '████████████████████ s.r.l. in liquidazione'; alla prima udienza del 9.01.2023 la società debitrice, ivi convenuta, dava atto dell'intervenuta presentazione di omologa di accordo di ristrutturazione e il procedimento –che vedeva ulteriori udienze al 13.03.2023 e al 15.05.2023- era quindi stato riservato al collegio per la decisione.

Il 'secondo' ricorso per omologa depositato il 29.03.2023 interveniva dopo che la creditrice 'Agenzia delle Entrate –Riscossione' aveva presentato istanza per l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della proponente sua debitrice e il 9.01.2023 si era già tenuta la prima udienza con riserva di decisione al collegio da parte del giudice delegato per la relativa istruzione.

L'art. 40 comma 10 CCII prevede che in pendenza di procedimento per l'apertura di liquidazione giudiziale promosso da un creditore, l'imprenditore ivi convenuto possa presentare domanda di accesso ad alternativo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza a pena di decadenza 'entro la prima udienza' e che oltre tale termine e sino alla definizione della procedura ex art. 121 e ss. CCII non possa essere autonomamente introitata.

Ciò importa l'inammissibilità dell'ulteriore ricorso depositato il 29.03.2023.

6.

Quanto alla opposizione all'omologa presentata da 'Agenzia delle Entrate', in ragione della inammissibilità della domanda di omologa deve conseguenzialmente intervenire decisione di non luogo a provvedere con compensazione integrale delle spese processuali a mente dell'art. 92 c.p.c. tenuto conto che l'omessa valutazione della domanda non è imputabile alla parte sua proponente.

7.

La definizione del procedimento ex art. 57 CCII con la pronuncia che viene resa in dispositivo impone la declaratoria di cessazione di efficacia delle misure protettive confermate con decreto del giudice designato del 18.01.2023 e prorogate con relativi provvedimenti del collegio del 10.05.2023 e del 28.06.2023.

Con separata sentenza si provvede alla definizione della procedura di liquidazione giudiziale richiesta da 'Agenzia delle Entrate –Riscossione' con ricorso depositato il 28.10.2022 .

P.Q.M.

definitivamente pronunciando:



- dichiara inammissibili i ricorsi presentati da '████████████████████' s.r.l. in liquidazione' nelle rispettive date del 29.12.2022 e del 29.03.2023 volti alla giudiziale omologa di accordi di ristrutturazione ex art. 57 CCII;

-dichiara non luogo a provvedere quanto all'opposizione all'omologa presentata da 'Agenzia delle Entrate –Riscossione' con ricorso depositato il 28.10.2022, compensando integralmente le spese processuali;

-dichiara inefficaci le misure protettive confermate con decreto del giudice designato del 18.01.2023 e prorogate con provvedimenti del collegio del 10.05.2023 e del 28.06.2023.

-provvede con separata sentenza quanto alla richiesta di apertura di procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di '████████████████████' s.r.l. in liquidazione' proposta da 'Agenzia delle Entrate –Riscossione' con ricorso depositato il 28.10.2022 .

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 luglio 2023

Il giudice estensore
dott. Claudio Tedeschi

Il Presidente
dott. Stefano Cardinali

